

I SISTEMI ELETTORALI: LE REGOLE DEL VOTO PER ELEGGERE PARLAMENTO, REGIONI, COMUNI

DOTT. VALERIO VICARI

SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE

Ogni Comune è retto da un **sindaco**, il quale presiede la giunta comunale, è il capo dell’esecutivo ed ha la legale rappresentanza del proprio Comune.

L’organo assembleare del Comune è il **Consiglio Comunale**, l’equivalente del Parlamento a livello nazionale.

Nei Comuni **fino a quindicimila abitanti** (circa 7.500 su 8.100) viene utilizzato, a seguito della fondamentale riforma introdotta dalla legge n.81 del 25 marzo 1993, un sistema elettorale **maggioritario** grazie al quale risulta automaticamente eletto sindaco il candidato che ottiene più voti. **Poiché la sua candidatura è collegata ad una lista di candidati al consiglio comunale, a questa lista vengono attribuiti i due terzi dei seggi** e sono dichiarati eletti consiglieri comunali i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. **Il restante terzo dei seggi è attribuito, proporzionalmente, alle restanti liste.** Il primo seggio attribuito a ciascuna delle liste “perdenti” va al candidato sindaco sconfitto e, successivamente, se la lista ha conseguito più di un eletto in Consiglio, al candidato, o ai candidati di lista con più preferenze.

Nei Comuni **al di sopra dei quindicimila abitanti**, il sistema è sempre maggioritario, ma a doppio turno eventuale, ovvero **se nessuno dei candidati sindaci supera la soglia del 50%** dei voti validamente espressi, due settimane dopo i cittadini sono chiamati ad **un secondo turno di voto, in forma di ballottaggio**, tra i due candidati sindaci che hanno ottenuto più preferenze al primo turno.

Gli elettori dispongono **di due voti** (al contrario, nei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti il voto è singolo e non sono ammessi voti “disgiunti”): uno per il sindaco, uno per il Consiglio, **che possono usare in maniera “disgiunta”, ovvero per una lista di un certo colore politico e per un candidato sindaco diverso** da quello sostenuto dalla

lista votata per il Consiglio. Va tuttavia precisato che il voto per una lista, con l’aggiunta eventuale di una o due preferenze, senza ulteriori indicazioni di voto sul candidato sindaco, comporta l’automatica assegnazione del secondo voto al candidato sindaco collegato.

La ripartizione dei seggi in Consiglio viene calcolata proporzionalmente, con sbarramento per le liste che non abbiano conseguito almeno il 3% o che non appartengono a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia. **Alle liste che sostengono il candidato Sindaco vincente**, insieme a quelle eventualmente “apparentate” tra primo e secondo turno, **viene comunque assegnato il 60% dei seggi** (anche qualora la somma delle diverse liste dia un risultato complessivo inferiore). **Il restante 40% è ripartito proporzionalmente alle restanti liste** collegate agli altri candidati sindaci. Il primo seggio attribuito a ciascuna delle liste “perdenti” va al candidato sindaco sconfitto e, successivamente, se la lista ha conseguito più di un eletto in Consiglio, al candidato, o ai candidati di lista con più preferenze.

La ripartizione dei seggi resta strettamente proporzionale (e **non viene quindi attribuito il 60% degli eletti in Consiglio alla coalizione del sindaco vincente**) nel caso:

- in cui la lista o la coalizione di liste collegata al candidato sindaco che risulta eletto **non superi il 40% dei voti**;
- in cui la lista o la coalizione di liste collegata al candidato sindaco che risulta eletto o ad uno qualunque degli altri candidati sindaco **superi il 50% dei voti**

La legge 23 novembre 2012, n. 215 ha introdotto nella legislazione elettorale dei consigli comunali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e dei consigli circoscrizionali, due misure rilevanti:

- una quota di lista, in virtù della quale **nessuno dei due sessi può essere rappresentato nelle liste in misura superiore ai due terzi dei candidati**;
- la c.d. **doppia preferenza di genere**, ossia la possibilità di esprimere **due preferenze** per i candidati a consigliere comunale: **una per un candidato di sesso maschile e l’altra per un candidato di sesso femminile della stessa lista**. In caso di mancato rispetto della disposizione, si prevede l’annullamento della seconda preferenza.

PRESIDENTE DELLA REGIONE E CONSIGLIO REGIONALE

Ogni Regione è retta da un **Presidente**, il quale presiede la giunta regionale, è il capo dell’esecutivo ed ha la legale rappresentanza della propria Regione.

L’organo assembleare della Regione è il **Consiglio Regionale**, l’equivalente del Parlamento a livello nazionale.

Il sistema elettorale regionale è stato profondamente modificato **a livello generale** dalla legge n. 43 del 1995, ferma restando l’autonomia costituzionale di cui ogni regione gode in materia di legge elettorale, ai sensi dell’art. 122, comma 1, laddove è stabilito che il **sistema di elezione del Presidente, nonché dei consiglieri regionali, sono disciplinati da legge regionale**, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica (ad es. durata degli organi elettivi, numero dei consiglieri e altro).

Va tuttavia precisato che **non tutte le regioni hanno approvato nuove leggi elettorali**, pur a seguito dell’introduzione del nuovo art. 122 della Costituzione, introdotto dalla riforma del Titolo V del 2001, e continuano pertanto ad applicare sul proprio territorio quanto previsto dalla legge 43 del 1995 e, anche nel caso in cui siano state approvate delle leggi regionali ad hoc, **la quasi totalità di esse ha ricalcato, più o meno fedelmente, il testo della legge nazionale di riferimento**. Il Lazio rientra in questa categoria. L’unica regione che si è, con la propria legge, di molto discostata dalla legge nazionale è la Toscana.

Il sistema elettorale previsto dal legislatore nazionale è un sistema misto, proporzionale ma con premio di maggioranza. **L’80% dei seggi in Consiglio è assegnato con il metodo proporzionale** sulla base di liste provinciali concorrenti, mentre **il restante 20% dei seggi è assegnato con sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti (c.d. “listini”)** collegate alle liste provinciali unite tra loro in coalizione. **La lista regionale che ottiene più voti “vince” le elezioni e il capolista è automaticamente proclamato Presidente della Regione**. Se la coalizione collegata al candidato presidente eletto ottiene, attraverso le liste provinciali, una percentuale di seggi pari o superiore al 50% del totale dei seggi assegnati al Consiglio, la quota

maggioritaria è fissata al 10% e sono proclamati eletti i candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza di tale percentuale (ovvero, fino a metà “listino”). Il restante 10% è ripartito, invece, proporzionalmente tra tutte le liste provinciali non collegate alla lista regionale vincitrice.

Per quanto riguarda la soglia minima di accesso alla ripartizione dei seggi (c.d. clausola di sbarramento), è stabilito che **non sono ammesse al riparto dei seggi in Consiglio Regionale** le liste provinciali le quali abbiano ottenuto, sommando i risultati ottenuti nelle diverse province, **meno del 3%** dei voti validi, **a meno che siano collegate a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5%**.

La votazione per l’elezione del Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta (vale a dire il capolista della lista regionale o “listino”) avviene su di **una unica scheda** e l’elettore può esprimere **un solo voto di preferenza** per uno dei candidati compresi nelle liste provinciali. **La legge del 2012 sulla preferenza di genere non spiega infatti alcun effetto sulle leggi regionali** (non potrebbe, visto quando previsto dal citato art. 122 Cost), ma fissa il principio per cui l’atto di nomina o la legge elettorale regionale devono garantire la presenza di entrambi i sessi. **Viene data la possibilità all’elettore di esprimere il voto anche in maniera disgiunta**, ossia votando per un candidato Presidente non collegato alla lista provinciale prescelta.

Viene riservato infine **un seggio al candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto**, in modo tale da garantire la presenza in Consiglio del capo della principale forza di opposizione. Si tratta, com’è evidente, di una scelta in linea con l’assetto bipolare che caratterizzava il sistema politico italiano all’epoca della approvazione della norma e che esercita, assieme alle clausole di sbarramento, una funzione deterrente nei confronti di quelle forze politiche che, invece di confluire nelle due principali coalizioni, volessero correre da sole presentando propri candidati Presidenti.

- Sebbene la funzione politica della norma sia lapalissiana, non può non essere rilevata - specialmente oggi in cui l’assetto bipolare comincia a mostrare alcune crepe - l’anomalia di una normativa elettorale che **non garantisce l’elezione alla carica di consigliere dei candidati Presidenti classificati dopo i primi**

due, anche quando questi o le liste collegate abbiano superato le soglie di sbarramento ottenendo seggi a livello provinciale. Sembra, infatti, irragionevole che in tali casi entrino a far parte del Consiglio candidati, magari di secondo piano, eletti in liste circoscrizionali e non i candidati presidente che a livello regionale li hanno rappresentati nella competizione elettorale.

- Che si tratti di un’anomalia tutta regionale lo dimostra il fatto che per le elezioni comunali il legislatore ha evitato accuratamente di incorrere in tale paradosso, stabilendo espressamente che siano in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti, collegati a liste che abbiano ottenuto almeno un seggio.

PARLAMENTO

La legge n. 270 del 21 dicembre 2005, ha riformato i sistemi di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, **introducendo il voto di lista e il premio di maggioranza in favore della coalizione di liste collegate** o della lista isolata **che ottenga, sul piano nazionale per la Camera, o sul piano regionale per il Senato, il più alto numero di voti**. Si tratta, dunque, in entrambi i casi, di un sistema **maggioritario di coalizione**, con successivo riparto proporzionale dei seggi spettanti tra le liste componenti.

Ciascuna coalizione di liste deve depositare un programma comune e **indicare un "capo della coalizione"**, che è, ufficialmente, solo il garante politico dell' accordo sottoscritto, e non, formalmente, il candidato alla carica di Presidente del Consiglio (previsione incompatibile col vigente dettato Costituzionale, ma fortemente carica di significato politico)

- L'elettore ha a disposizione una sola scheda elettorale per la Camera, ed una scheda per il Senato. In entrambe sono raffigurati i simboli delle liste in

competizione, rispettivamente, nella circoscrizione o nella regione (al Senato ad ogni Regione corrisponde una sola circoscrizione elettorale). I simboli delle liste appartenenti alla medesima coalizione appaiono riprodotti in linea orizzontale, uno dopo l'altro, su un'unica riga. L'elettore esprime il voto tracciando **un segno sul simbolo della lista prescelta. Non è possibile manifestare "voto di preferenza" per candidati**; la lista è, infatti, "bloccata": i nomi sono cioè presentati in un ordine stabilito (l'elenco dei nomi, però, non compare sulla scheda).

- Il voto espresso per la lista **produce effetti anche in favore della coalizione di cui la lista fa parte.**

Per l'elezione della **Camera** il riparto dei seggi **si effettua su base nazionale**, con successiva attribuzione alle circoscrizioni. **Accedono alla ripartizione le coalizioni** che abbiano raggiunto complessivamente, sommando le cifre elettorali nazionali di tutte le liste componenti, **il 10%** del totale dei voti validi, **purché almeno una delle liste collegate superi il 2%**, o sia rappresentativa di minoranze linguistiche (a condizione di aver ottenuto il 20% validi nella propria circoscrizione).

Sono ammesse, altresì, **le singole liste non collegate che abbiano ottenuto almeno il 4%** dei voti validi nazionali, nonché liste collegate a coalizioni non ammesse, ma che abbiano raggiunto singolarmente tale soglia (4%), oltre a liste rappresentative di minoranze linguistiche (sempre a condizione di aver ottenuto il 20% validi nella propria circoscrizione).

Tra le coalizioni e le singole liste ammesse sono ripartiti complessivamente **617 seggi** (ad eccezione, dunque, dei 12 seggi della Circoscrizione estero e del seggio della Valle d'Aosta, attribuito con metodo maggioritario uninominale. Si noti che i voti espressi alla Camera in Valle d'Aosta non concorrono alla cifra complessiva nazionale delle coalizioni), utilizzando la formula proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti. Si verifica se, al termine di questa operazione, una delle coalizioni o delle liste singole abbia ottenuto almeno **340 seggi** (corrispondenti circa al 55 per cento dei seggi da assegnare); in caso negativo, la quota di maggioranza (340 seggi, appunto) viene attribuita alla coalizione o alla lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale. Si

procede. di conseguenza, **alla ripartizione dei restanti 277 seggi tra le altre coalizioni o liste singole “perdenti”**.

ESEMPIO:

Alle elezioni del Parlamento dello Stato di Utopia, composto da **8 seggi**, si presentano **quattro partiti**. Il numero dei votanti/voti espressi è **423.000**.

I risultati elettorali sono i seguenti:

- *Voti validi*: 423.000 schede
- *Partito Alpha*: 171.000 preferenze
- *Partito Beta*: 132.000 preferenze
- *Partito Gamma*: 84.000 preferenze
- *Partito Delta*: 36.000 preferenze

Secondo il metodo Hare (o metodo del quoziente Naturale, lo stesso applicato per il Parlamento italiano) viene individuata la quota *Q*, ovvero la quota necessaria per assegnare un seggio: $Q = 423.000/8 = 52.875$

- *Partito Alpha*: $171.000/52.875 = 3,23$
- *Partito Beta*: $132.000/52.875 = 2,49$
- *Partito Gamma*: $84.000/52.875 = 1,58$
- *Partito Delta*: $36.000/52.875 = 0,68$

Con i quozienti interi sono assegnati 6 seggi: Alpha 3, Beta 2, Gamma 1, Delta 0. I restanti 2 seggi sono assegnati ai resti più alti, quindi 1 a Delta e 1 a Gamma.

I seggi conquistati dalle coalizioni sono poi ripartiti, sempre sul piano nazionale, tra le liste componenti. **A ciascuna ripartizione interna sono ammesse le liste che abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti e la maggiore tra le liste eventualmente sotto tale soglia** (oltre alle liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche). Anche in tal caso, viene utilizzata la formula dei quozienti interi e dei più alti resti (o metodo Hare).

I seggi complessivamente spettanti a ciascuna formazione politica sul piano nazionale **sono poi suddivisi tra le 26 circoscrizioni**, in rapporto alla distribuzione territoriale dei voti delle coalizioni e delle singole liste.

Per l’elezione del Senato **il riparto dei seggi si effettua su base regionale**. Sono ammesse le coalizioni che ottengano il **20 per cento** dei voti validi della regione,

nonché le liste singole che raggiungano l' 8 per cento (comprese le liste che abbiano tale percentuale pur facendo parte di coalizioni non ammesse). Tra le coalizioni o le singole liste ammesse si procede al riparto dei seggi senatoriali spettanti alla regione, applicando la formula proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti (o metodo Hare).

Qualora, con tale operazione, nessuna coalizione o lista abbia ottenuto la quota di maggioranza **corrispondente al 55 per cento dei seggi della Regione**, tale cifra viene automaticamente **attribuita alla coalizione o lista singola con il maggior numero di voti**. Il restante 45 per cento dei seggi è ripartito tra le altre coalizioni e liste singole “perdenti”. I seggi conquistati da coalizioni vanno poi suddivisi tra le liste collegate (sempre utilizzando la formula dei quozienti interi e dei più alti resti). **A questo riparto interno sono ammesse le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 3 per cento** dei voti validi a livello regionale.

Il sistema descritto per il Senato non si applica però a tutte le regioni. Per la Valle d'Aosta, il Molise e il Trentino-Alto Adige sono, infatti, previste alcune discipline specifiche. **La Valle d’Aosta elegge l'unico senatore con sistema maggioritario semplice**. Il Molise elegge i due senatori spettanti **con sistema proporzionale regionale**, senza correttivo maggioritario. **Il Trentino - Alto Adige** conserva, infine, il sistema elettorale pre-riforma, **con 6 senatori eletti in collegi maggioritari** e uno quale “migliore perdente” nei 6 collegi.